



COMUNE DI FORZA D'AGRO'

(Città Metropolitana di Messina)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.	142	OGGETTO: PROCEDURA DI RECLAMO / MEDIAZIONE -
DEL	13/10/2016	IDENTIFICAZIONE UFFICIO E NOMINA DEL RESPONSABILE.

L'anno **duemilasedici** , addì **tedici** , del mese di **ottobre** , alle ore **13:00** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
Di Cara Avv. Fabio Pasquale Cateno - Sindaco	X	
Cacopardo Massimo Gino - Vice Sindaco	X	
Stracuzzi Giuseppe Salvatore - Assessore	X	
Micali Patrizia - Assessore		X
Stracuzzi Giuseppe Salvatore - Assessore		X
	PRESENTI 3	ASSENTI 2

Assume la presidenza il Sindaco **Di Cara Avv. Fabio Pasquale Cateno**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Morelli Dott.ssa Chiara**

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sulla proposta allegata.

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** la proposta di deliberazione n. 8 del 13/10/2016 avente ad oggetto Procedura di reclamo / mediazione - Identificazione ufficio e nomina del responsabile.
allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;


- **Visto** l'O.A.EE.LL. e successive modificazioni;
- **Ritenuto** di dover procedere all' approvazione della medesima;
- Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

- **Di approvare** la proposta di deliberazione n. 8 del 13/10/2016 avente ad oggetto Procedura di reclamo / mediazione - Identificazione ufficio e nomina del responsabile.
allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni che la parte dispositiva.
Successivamente, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

- **Di dichiarare**, la presente deliberazione immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città metropolitana di Messina

OGGETTO: Procedura di reclamo / mediazione - Identificazione ufficio e nomina del responsabile.

Premesso che con il d. lgs 24/09/2015, n. 156 sono state introdotte importanti modifiche al contenzioso tributario. In particolare, l'art. 9 modifica l'art. 17-bis del dlgs 546/1992 estendendo anche alle controversie sui tributi locali di valore non superiore a ventimila euro e a quelle catastali (a prescindere dal valore) l'istituto del reclamo-mediazione. "Il ricorso notificato dal 1° gennaio 2016, pertanto, produrrà gli effetti del reclamo con facoltà del contribuente di promuovere la mediazione con l'ente impositore attraverso una proposta di rideterminazione del quantum dovuto. Il comune è, quindi, tenuto a valutare il reclamo e l'eventuale proposta di mediazione, senza, che ciò implichi necessariamente l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente che potrà, però, essere esperito se ritenuto utile. Anche nel caso di non accoglimento del reclamo/mediazione è opportuno che l'ente emetta un provvedimento di diniego, succintamente motivato, debitamente sottoscritto e da comunicare a controparte anche a mezzo Pec. Qualora il ricorso non contenga una proposta di mediazione ovvero il comune, nel caso in cui la stessa venga formulata, ritenga di non accoglierla, l'ente è chiamato a formularla d'ufficio, avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e tenuto anche conto del principio di economicità dell'azione amministrativa. Se però dopo aver esaminato la questione alla luce di tutti i predetti parametri, l'ente rimane convinto della legittimità e fondatezza del proprio atto impositivo, ovvero ritiene non sussistere i presupposti per una propria proposta di mediazione, potrà emettere solo un provvedimento di non accoglimento del reclamo, senza obbligo di formulare alcuna proposta. Il ricorso non è procedibile sino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di sua notificazione, entro il quale deve essere conclusa la procedura in commento. Ciò significa che un eventuale provvedimento di rigetto del reclamo/mediazione emesso dall'ente prima di tale termine produrrà i suoi effetti solo con lo scadere dei 90 giorni. Da tale data decorre, quindi, il termine di 30 giorni previsto per il contribuente a pena di inammissibilità per costituirsi in giudizio, nonché il termine (ordinatorio) di 60 giorni per l'ente locale per la presentazione delle proprie controdeduzioni. L'instaurarsi del contenzioso ha, inoltre, come conseguenza che le spese di giudizio sono per legge maggiorate del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento. Quanto al soggetto responsabile del reclamo/mediazione, tale funzione potrà essere svolta negli enti di piccole dimensioni dal funzionario responsabile del tributo, purché non sia colui che ha curato l'istruttoria dell'atto, ovvero da altro funzionario o anche dal segretario comunale. Per gli enti provvisti dell'ufficio contenzioso e/o dell'avvocatura ben potrà essere questa la «struttura diversa ed autonoma» che provvederà all'istruttoria degli atti reclamabili

Il testo è il seguente: "l'articolo 17-bis è sostituito dal seguente: «Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione). - 1. *Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.* 2. *Il ricorso non*

è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. 3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo. 4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa. 5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. 6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. 7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. 8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. 9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.»;

Visto il nuovo comma 4 del predetto art. 17-bis, secondo cui le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili, mentre per gli altri enti impositori (compresi quindi anche i Comuni) tale accorgimento si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

Atteso che un piccolo Comune non ha alcun obbligo di creare un'unità «diversa ed autonoma» da quella che normalmente emette gli accertamenti, anche se sicuramente deve valutare come fronteggiare la grande mole di attività che deriverà da questa modifica normativa. Soprattutto i Comuni, infatti, emettono atti di valore inferiore a 20.000 euro, come ad esempio gli accertamenti Ici, Imu, Tasi, Tari e imposta pubblicità.

Considerato che l'istruttoria degli atti reclamabili, ovvero, principalmente, gli avvisi di accertamento, viene curata dall'Ufficio Tributi facente parte dell'Area economico Finanziaria e che:

- all'interno del Comune non sono presenti uffici separati ed autonomi rispetto ad esso che dispongano delle competenze tecniche necessarie per l'analisi delle pratiche in oggetto;
- non è intenzione dell'amministrazione comunale procedere alla nomina di professionisti esterni al Comune per l'attività in oggetto, in quanto, oltre alle perduranti difficoltà di bilancio, va evidenziato come il numero di avvisi di accertamento mediamente emessi e i limitati importi di ognuno di essi (come detto in premessa, si parla solo delle controversie non superiori ai 20.000 euro) renderebbe tale affidamento diseconomico nonché un inutile aggravio di spesa per le finanze

comunali; - non sono state attivate, al momento, forme aggregative con altri enti che consentano l'attivazione di un ufficio decentrato per l'espletamento congiunto dell'attività in oggetto; viene individuato quale ufficio di riferimento per l'esame dei reclami / proposte di mediazione lo stesso Ufficio Tributi facente parte del Settore Contabilità e Tributi parte del Servizio Finanziario. Considerato che all'interno dell'Ufficio di cui sopra si ritiene opportuno la sig.ra **Gentile Flavia**, quale responsabile dell'esame dei reclami / proposte di mediazione, in quanto dotato delle competenze tecniche necessarie e soggetto diverso da quello che firma gli atti possibile oggetto di reclamo / proposta di mediazione.

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Visto il D.P.C.M. 13 novembre 2014 in ordine alle regole per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici sia per i privati che per le pubbliche amministrazioni, che detta le regole tecniche per i documenti informatici previste dall'art. 20, commi 3 e 4, dall'art. 22, commi 2 e 3, dall'art. 23, e dall'art. 23-bis, commi 1 e 2 e dall'art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005) e la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata.

Propone

1. di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, quale area di riferimento per l'esame dei reclami / proposte di mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, l'Area Amministrativa e servizi alla persona.
2. Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il segretario comunale Chiara Morelli, quale responsabile dell'esame dei reclami / proposte di mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992.



Comune di Forza d'Agro'

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 8 DEL 13/10/2016

CON OGGETTO

Procedura di reclamo / mediazione - Identificazione ufficio e nomina del responsabile.

Il responsabile dell'area Area Amministrativa - affari Generali

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarita' tecnica dell'atto

Il Responsabile dell'Area

F.to Chiara Dott.ssa Morelli



Comune di Forza d'Agro'

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 8 DEL 13/10/2016

CON OGGETTO

Procedura di reclamo / mediazione - Identificazione ufficio e nomina del responsabile.

Il responsabile dell'area Economico-finanziario

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarita' contabile dell'atto

Il Responsabile dell'Area
F.to De Salvo Rag. Giuseppe

Deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 13/10/2016

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.To: Di Cara Avv. Fabio Pasquale Cateno

L'ASSESSORE ANZIANO

II SEGRETARIO COMUNALE

F.To: Chillemi Fiorino Pietro

F.To: Morelli Dott.ssa Chiara

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il presente verbale viene pubblicato all'Albo on-line dal _____ al _____ con il numero _____

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'addetto alla pubblicazione
F.To: **Lapi Marco**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal 13-ott-2016 al 28-ott-2016

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio On-Line
F.To: **Lapi Marco**

Il Segretario Comunale
F.To: **Morelli Dott.ssa Chiara**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, certifica:

	Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art.12 della L.R. 03/12/1991, n. 44.
X	Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Sede li, _____

Il Segretario Comunale
F.To: **Morelli Dott.ssa Chiara**